



PRODUZIONI AUTUNNO VERNINE 2020/2021: SINTESI DELLE PROPOSTE ASSICURATIVE:

(l'intenzione è di offrire un valido supporto all'azienda agricola, in maniera da poter operare la scelta assicurativa più adatta)

Vi preghiamo di voler leggere e confrontare attentamente le diverse proposte ed anche le definizioni delle singole garanzie che ogni Compagnia di Assicurazione applica.) S. e. & o.

ITAS ASSICURAZIONI

Copertura assicurativa offerta: Multirischio con franchigia a scalare su tutte le avversità ed integrativa per franchigia fissa 10% su grandine e vento.

Prodotti assicurabili: cereali autunno vernini, colza, fava, favino, favetta, spinacio, erba medica da foraggio e da seme.

Scadenza assunzioni: come da Piano di Gestione dei Rischi;

Cessazione garanzia: 10 luglio 2021. Per vento forte ed eccesso di pioggia 10 giorni prima della raccolta;

Decorrenza garanzia: dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica per grandine e venti forti;
dalle ore 12 del 12° giorno successivo alla notifica per alluvione, gelo brina , eccesso di pioggia, sbalzo termico e colpo di sole;
dalle ore 12 del 30° giorno successivo alla notifica per vento caldo e siccità;

Riduzioni di prodotto: Non sono ammesse riduzioni di prodotto dall'origine, ma sono proporzionali;

Dati agrometeorologici: in caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei parametri previsti si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti od Enti pubblici, incluso Radar Meteo. il superamento dei parametri previsti in convenzione sarà verificato per eccesso di pioggia con una tolleranza del 10% rispetto ai dati rilevati;



Soglia e franchigia: sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia del 20% di danno calcolata sul singolo prodotto/comune. Superata tale percentuale sarà applicata per ciascuna partita assicurata la seguente franchigia a scalare:

per danni da grandine e vento forte:

danno%	franchigia %
31	28
32	26
33	24
34	22
35	20
36	18
37	16
38	14
39	12
dal 40 al 100	10

per danni da altre avversità e per danni da altre avversità combinati con grandine e vento forte:

danno%	franchigia %
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
dal 40 al 100	20

E' possibile per le garanzie grandine e vento stipulare una polizza non agevolata a totale carico dell'azienda per abbassare la franchigia al 10%.

Per il prodotto erba medica da seme la franchigia per gli eventi catastrofali e/o eccesso di pioggia prevalente o singola è fissa e pari al 30%

Scoperto e limite di indennizzo: No scoperto. In nessun caso la Società pagherà più del 80% del valore assicurato per partita al netto di franchigia per grandine e vento forte. Per le altre avversità ance combinate con grandine e vento forte il limite di indennizzo è del 60%

Dati metereologici: per la verifica del superamento dei valori di riferimento si prenderanno in esame i dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici nonché da RadarMeteo. Il superamento dei valori di riferimento come previsti nelle definizioni, avrà per l'avversità eccesso di pioggia una tolleranza 10%.

CONDIZIONI SPECIALI

Garanzia dalla semina. La data di semina deve essere obbligatoriamente indicata sul certificato di assicurazione.

La quantità massima assicurabile è pari a 60 q.li/Ha per frumento duro ed orzo (55 se bio) e 70 q.li/Ha per frumento tenero 65 se bio). Salvo documentazione.

La garanzia grandine decorre dalla fase di levata e comunque non prima del 1 marzo;

Le garanzie sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo ed ondata di calore decorrono dalla fase di spigatura e termina alla fine della fioritura.

Garanzia gelo: Verrà considerato in garanzia, il gelo causato da temperature inferiori a -10° fino alla fase di accestimento. Da questa fase in poi sarà considerato in garanzia il gelo al di sotto di 0°;

PRODUZIONI DESTINATE A GRANELLA:

Esiste una tabella specifica che riconosce il danno di qualità. Per i frumenti e l'orzo la qualità viene calcolata sulla base del peso specifico del prodotto residuo.

Per gli altri prodotti è valutata sul prodotto residuo in base a specifici coefficienti. Tale maggiorazione viene applicata dalla fase di spigatura.

Qualora il peso specifico superi i 77kg/hl per frumento ed i 58 kg/hl per l'orzo sarà considerata la sola perdita quantitativa.

Per quanto riguarda le tabelle di qualità per i vari prodotti consigliamo di chiedere chiarimenti all'assicuratore all'atto della stipula dei certificati.

PRODUZIONI DESTINATE A INSILAGGIO E BIOMASSA:

Esiste una tabella specifica che riconosce il danno di qualità.

Per quanto riguarda le tabelle di qualità per i vari prodotti consigliamo di chiedere chiarimenti all'assicuratore all'atto stipula dei certificati.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni avvenuti in un periodo che consenta la risemina e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata (con un investimento residuo inferiore a 220 piante mq per frumento orzo e triticale e 150 piante mq per avena e segale) o la morte di almeno il 50% delle piantine su almeno 1 Ha (con un investimento residuo inferiore a 180 piante mq per frumento orzo e triticale e 120 piante mq per avena/segale) la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura.

Colza, Fava, Favino, Favetta:

La garanzia decorre dall'emergenza. La quantità massima assicurabile è pari a 30 q.li/Ha Salvo idonea documentazione.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni avvenuti entro le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata (con un investimento residuo inferiore a 50 piante mq) o la morte di almeno il 50% delle piantine su almeno 1 Ha (con un investimento residuo inferiore a 40 piante mq), la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura.

Leguminose da granella e foraggio /erba medica da foraggio, foraggio verde e fieno):

La garanzia decorre dalla semina per il 1° anno e dal 1/11 per gli anni successivi. Termina alla raccolta per leguminose da granella, salvo per il vento forte allo sfalcio. Per le sole leguminose da foraggio la garanzia è prorogata fino a 7 giorni dalla data dello sfalcio.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni precoci su erbai al primo anno avvenuti entro le ore 12 del 31 gennaio la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura. Il prodotto riseminato si intende assicurato. In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva non potrà essere superiore al 45% della somma assicurata. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Direzione entro il 31 marzo.

Erba medica da seme:

La garanzia decorre dalle ore 12 dell 1/11 per erbai dal 2° anno e successivi. In caso di grandine la garanzia è prorogata alla trebbiatura in campo. Per le altre avversità la garanzia cessa all'inizio dello sfalcio. La garanzia sbalzo termico, colpo sole e vento caldo decorre dalla comparsa dei bottoni fiorali e termina all'inizio della formazione dei legumi (da 1 a tre nodi con legumi di colore verde).

TASSI DI ASSICURAZIONE APPLICATI DALLA COMPAGNIA

(ai costi di seguito riportati va aggiunto il contributo consortile del Consorzio)

Cereali autunno vernini, colza, fava, favino, favetta, pisello, ceci, spinacio, erba medica da foraggio

Tasso Totale

ipotesi costo carico azienda
con clausola salvaguardia al 90%

ipotesi costo carico azienda
con contributo al 70%

9,50%

4,34%

3,76%

S. e. & o.

Erba medica da seme

Tasso Totale

ipotesi costo carico azienda
con clausola salvaguardia al 90%

ipotesi costo carico azienda
con contributo al 70%

16,25%

6,83%

5,78%

S. e. & o.

ITAS ASSICURAZIONI: LE DEFINIZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE:	Esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente;
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione di vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno;
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenza di masse d'aria fredda;
SICCITA':	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di 30 giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso;

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE:	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili;
VENTO FORTE:	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari a maggiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorchè causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort;
ECESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno che abbia causato danni alle produzioni assicurate, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle tre ore limitatamente a danni meccanici, intendendo per essi, nel periodo immediatamente successivo il trapianto o la semina, la scalzatura per le colture trapiantate e la mancata germinazione e scalzatura per le colture seminate.



AVVERSITA' ACCESSORIE

- SBALZO TERMICO:** variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei 3 giorni che precedono l'evento denunciato;
- COLPO SOLE:** Incidenza di raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° C;
- ONDATA DI CALORE:** Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari ad almeno 40° centigradi, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
- VENTO CALDO:** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda abbinato ad una temperatura di almeno 40° possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico);